

MODELLO 231

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2025

REV.	Data	Descrizione della modifica
0	3/04/2012	Prima Emissione
1	15/12/2016	Revisione n. 1 Aggiornamento normativo, Monitoraggio e riesame
2	10/12/2018	Revisione n. 2 Aggiornamento normativo, Monitoraggio e riesame
3	13/11/2019	Revisione n. 3 Aggiornamento normativo, Monitoraggio e riesame
4	16/9/2020	Revisione n. 4 Modifica sistema deleghe e poteri
5	10/11/2020	Revisione n. 5 Modifica valutazione dei rischi monitoraggio e riesame
6	4/11/2021	Revisione n. 6 Integrazione con Sistema ISO9001/P.T.P.C.T. monitoraggio e riesame
7	27/4/2022	Revisione n. 7 Reati antiriciclaggio, monitoraggio e riesame
8	22/11/2022	Revisione n. 8 Reati patrimonio culturale, monitoraggio e riesame
9	10/11/2023	Revisione n. 9 Aggiornamento deleghe – modifiche reati 231
10	12/11/2024	Revisione n. 10 Aggiornamento reati
11	20/05/2025	Revisione n. 11 Modifica Procura Finanza e aggiornamento parte speciale

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	4
1.1 <u>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE</u>	4
1.2 <u>REATI PRESUPPOSTO</u>	5
1.3 <u>SANZIONI</u>	5
1.4 <u>APPLICABILITA' DEL D.LGS 231 A BRESCIA INFRASTRUTTURE</u>	7
1.5 <u>EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</u>	8
1.6 <u>LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA</u>	9
1.6.1 <i>Confindustria</i>	9
1.6.2 <i>ASSTRA</i>	11
1.6.3 <i>OICE</i>	12
1.7 <u>MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>	13
CAPITOLO 2	14
2.1 <u>ASPETTI GENERALI</u>	14
2.2 <u>OGGETTO SOCIALE</u>	14
2.3 <u>ORGANI SOCIETARI</u>	16
2.4 <u>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</u>	17
2.5 <u>ORGANIGRAMMA</u>	18
2.6 <u>SISTEMA DELEGHE E POTERI</u>	19
2.7 <u>RAPPORTI CON IL COMUNE</u>	21
CAPITOLO 3	23
3.1 <u>STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	23
3.2 <u>INDIVIDUAZIONE, DURATA E REVOCA</u>	23
3.3 <u>REQUISITI ELEGGIBILITA'</u>	24
3.4 <u>COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	25
3.5 <u>COMUNICAZIONI</u>	26
3.6 <u>RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI</u>	27
3.7 <u>WHISTLEBLOWER</u>	28
3.8 <u>FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</u>	28
CAPITOLO 4	29
4.1 <u>PREMESSA</u>	29
4.2 <u>STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</u>	29
4.3 <u>MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</u>	29
4.4 <u>METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</u>	29
4.5 <u>MAPPA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO</u>	30
4.6 <u>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REATI ESCLUSI</u>	32
4.7 <u>PROTOCOLLI ESISTENTI</u>	37
4.8 <u>CODICE ETICO</u>	39
4.9 <u>MISURE PREVISTE NEL P.T.P.C.T. IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</u>	39
4.10 <u>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO</u>	40
4.11 <u>SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI</u>	40
4.12 <u>LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</u>	41
4.13 <u>REVISIONE</u>	50
4.14 <u>MONITORAGGIO</u>	50
4.15 <u>RIESAME</u>	51

CAPITOLO 5	52
5.1 <u>FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE</u>	52
5.2 <u>DESTINATARI</u>	52
5.3 <u>CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI</u>	53
5.4 <u>IL TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO</u>	53
5.5 <u>VIOLAZIONE DEL MODELLO</u>	54
5.6 <u>MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI</u>	55
5.7 <u>MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI</u>	56
5.8 <u>MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI</u>	57
5.9 <u>MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, LAVORATORI PARASUBORDINATI,</u> <u>CONSULENTI E TERZI</u>	57
5.10 <u>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE</u>	57
CAPITOLO 6	58
6.1 <u>FORMAZIONE</u>	58
6.2 <u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE INTERNA</u>	58
6.3 <u>COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO</u>	58

INTRODUZIONE

In relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per le Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, sin dall'aprile 2013, Brescia Infrastrutture S.r.l. (di seguito Brescia Infrastrutture o Società) ha inteso adottare un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche M.O.G. o Modello) costituito dall'insieme di regole e/o procedure interne definite in un sistema documentale formalizzato unito a principi di ordine generale e relative parti speciali. Il Modello è articolato in una parte generale e in una parte speciale. La Parte Generale descrive brevemente la disciplina del Decreto, illustra il contesto societario e di *governance*, tratta i punti fondamentali del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, del sistema sanzionatorio e della formazione. Inoltre, nella Parte Generale viene descritto l'iter seguito nell'aggiornamento del presente documento e la struttura del Modello stesso. La Parte Speciale riporta le procedure e i protocolli finalizzati a evitare il rischio di reato, posti in essere nell'organizzazione e per il funzionamento della Società.

In conformità alle prescrizioni normative, il Modello adottato da Brescia Infrastrutture risponde all'esigenza di regolare, previa ricognizione delle aree di attività esposte a rischio, la formazione e l'attuazione della decisione dei soggetti che ricoprono funzioni direttive e di amministrazione, la gestione delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l'organismo interno di controllo.

Il presente documento deriva dall'aggiornamento del Modello precedentemente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.11.2024.

L'attuale revisione si rende necessaria a seguito degli aggiornamenti normativi nonché delle modifiche organizzative interne intervenuti nel corso del primo trimestre del 2025.

Il presente documento induce nella documentazione relativa al D.Lgs. 231/2001 un aggiornamento nella mappatura dei rischi, nella definizione dei processi di controllo delle attività oltre ad un adeguamento del Modello alle modifiche normative e organizzative intervenute dalla data di approvazione della precedente versione.

Stante la natura e le attività svolte dalla Società, la presente versione del Modello è stata aggiornata e integrata considerando anche i seguenti riferimenti normativi:

- Dlgs 231/01;
- Dlgs 175/16;
- L. 190/12;
- Del. G.C n.196 del 27/03/2018;
- D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC;
- Linee Guida Confindustria;
- Linee Guida ASSTRA;
- D.lgs. 152/2006;
- D.lgs. 231/2007;
- L. 22/2022;
- D.lgs. 36/2023;

CAPITOLO 1

D.LGS N. 231/ 2001

1.1 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto) - recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di una serie di reati tassativamente elencati. Il Decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Attraverso il Decreto il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato, o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato. L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero predeterminato di reati e non è sanzionabile per qualsiasi altra fattispecie commessa durante lo svolgimento delle proprie attività.

La responsabilità amministrativa è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse.

L'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, commessi da:

1. soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Divisione/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ha carattere ulteriore ed autonomo rispetto a quella contestabile alla persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse.

1.2 REATI PRESUPPOSTO

L'elenco degli "illeciti presupposto" della responsabilità degli Enti si è recentemente ampliato attraverso l'introduzione di ulteriori ipotesi di reato. L'elenco dei reati aggiornato all'ultima modifica del Decreto Legislativo prevede:

- Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25-*bis* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-*bis*.1 Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-*ter* Reati societari;
- Art. 25-*quater* Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-*quater*.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-*quinquies* Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-*sexies* Abusi di mercato;
- Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-*octies*.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-*undecies* Reati ambientali;
- Art. 25-*duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-*terdecies* Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-*quaterdecies* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-*quinqüesdecies* Reati tributari;
- Art. 25-*sexiesdecies* Contrabbando;
- Art. 25-*septiesdecies* Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-*duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1.3 SANZIONI

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone la Società a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

- Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa € 258 a un massimo di circa € 1.549.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

- La confisca del prezzo o del profitto del reato

Qualora sia stata accertata la responsabilità amministrativa dell'ente è sempre disposta, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può essere disposta per equivalente. La confisca può quindi avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

- Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice può disporre misure interdittive anche in via cautelare se sussistono gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente e vi sia il pericolo di reiterazione del reato.

Le misure interdittive non si applicano nell'ipotesi di commissione di reati societari di cui all'art 25 *ter*, dei reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 *sexies* e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva dell'attività, dispone la prosecuzione della stessa da parte di un commissario ad hoc.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:

- a) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- b) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) messo a disposizione il profitto conseguito.

- La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.4 APPLICABILITA' DEL D.LGS 231 A BRESCIA INFRASTRUTTURE

Il Decreto si applica a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica, a tutti gli enti sprovvisti di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute.

La disciplina non trova applicazione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1).

Brescia Infrastrutture, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica (società a responsabilità limitata), rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma.

Al fine di prevenire il compimento dei reati presupposto, l'Organo Amministrativo di Brescia Infrastrutture, sin dal 2012, ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il presente modello di organizzazione, gestione e controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Brescia Infrastrutture applica, inoltre, il decreto in aderenza a quanto disposto dalla l. 190/12 che prevede, in ottica di coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La Società ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il cui aggiornamento viene approvato ogni anno entro il mese di gennaio così come previsto dalla L. 190/12.

Le procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 offrono inoltre un supporto valido per la costruzione di un adeguato assetto organizzativo così come previsto dal Decreto Legislativo n. 14 del 2019, infatti la creazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile finalizzato anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, esattamente come la messa a punto di un Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 condividono sia il risultato (adeguata organizzazione aziendale capace – pertanto – di rilevare tempestivamente la crisi d'impresa) che la metodologia: entrambe le attività si rifanno necessariamente alle tecniche di *risk assesment* e di *risk management*, ovvero analisi in concreto dello specifico contesto aziendale, valutazione del rischio, identificazione dei soggetti apicali e dei preposti e dei rispettivi ruoli all'interno dei sistemi di gestione, definizione del sistema delle deleghe, dotazione di procedure e di un assetto organizzativo adeguato allo specifico contesto. Pertanto un Modello 231, integrato con i "campanelli d'allarme" della crisi richiesta dal Codice della Crisi (facendo riferimento in particolare alle procedure adottate in ambito contabile e bilancio), permette di giungere in maniera organica e lineare ad un sistema organizzativo capace di rilevare tempestivamente la crisi d'impresa e la perdita della continuità aziendale.

1.5 EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Per i reati commessi da soggetti in posizioni apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il comma 1 dell'art. 6 del Dlgs 231/01, prevede che l'ente non risponda nel caso in cui dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* (Modello Organizzativo) idoneo a prevenire reati indicati nel D.lgs. 231/01;
- la vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello è stata affidata ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. *Organismo di Vigilanza*, anche "ODV");
- le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tali condizioni devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'art. 7 c.1 sancisce che per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 7 afferma che tale inosservanza non sussiste se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatesi. Nei successivi commi 3 e 4 dell'art. 7 vengono indicati i principi per l'idoneità e l'efficace attuazione del modello:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Tali principi, unitamente a quelli indicati nell'art.6 per i soggetti apicali, sono rilevanti e decisivi per l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il compimento dei reati presupposto.

Il D.Lgs. 231/01 contempla l'esonero della società da responsabilità se l'organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

1.6 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del Modello, in luce di quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs 231/01 sono state recepite le indicazioni delle associazioni di categoria di riferimento.

1.6.1 Confindustria

L'attuale versione del Modello è stata sviluppata considerando le nuove "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" a cura di Confindustria, pubblicate nell'anno 2021.

Nel documento si auspica che le società tenute al rispetto di diverse normative valutino l'opportunità di predisporre o integrare tali procedure tenendo conto delle peculiarità sottese a ciascuna di esse, portando a sintesi gli adempimenti, individuando le modalità per intercettare e verificare gli eventi economici e finanziari dell'impresa nell'ottica del corretto agire.

Le linee guida, in continuità con l'elaborato di Confindustria del 2014, esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo e coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- a) un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- b) un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività e che sia sufficientemente chiaro, aggiornato e formalizzato;
- c) un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d) Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) che, in particolare prevedano la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio;
- e) procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- f) un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello;
- g) un sistema di controllo integrato che deve considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- h) l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento qualora siano scoperte significative

violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;

- i) specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- j) specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- k) un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le Linee Guida del 2014, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli.

Per quanto concerne le modalità operative di gestione dei rischi, le Linee Guida 2021 suggeriscono di:

- inventariare gli ambiti aziendali di attività, ovvero compiere una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. Anche a questo proposito è utile tenere conto sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche di altri soggetti operanti nel medesimo settore e, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività;
- Valutare/costruire/adequare il sistema di controlli preventivi che dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile".

1.6.2 ASSTRA

Brescia Infrastrutture è associata ad ASSTRA (Associazione Trasporti), l'attuale versione del Modello è stata sviluppata considerando le indicazioni fornite dalla associazione con il documento "Codice di comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n.231/2001" dell'aprile 2013.

1.6.3 OICE

La Società, in qualità di organizzazione di ingegneria e di architettura, ha inteso aderire all'Associazione OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica. Tra i servizi offerti dall'Associazione vi sono il costante aggiornamento su progetti e finanziamenti internazionali e di cooperazione allo sviluppo (Commissione europea, sistema Banca Mondiale, CIPE ecc.) oltre che un aggiornamento normativo, di atti ANAC e di giurisprudenza specifica del settore.

1.7 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'aggiornamento del Modello organizzativo si è tenuto conto di quanto affermato nella delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, par. 3.1.1 e nella delibera di G.C. n.196 del Comune di Brescia del 27/03/2018, in cui si indica la necessità di integrare il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge 190/2012. L'integrazione deve avvenire disciplinando in maniera unitaria le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi commessi nell'interesse o vantaggio della società oppure commessi in danno di essa. Devono essere quindi adottati obiettivi organizzativi ed individuali che assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione integrandoli e coordinandoli con quelli del Modello.

Per quanto concerne la disciplina volta alla prevenzione in materia di corruzione, la Società dispone di un Piano Triennale Prevenzione Corruzione in cui vengo individuati i presidi volti ad impedire la realizzazione di fenomeni corruttivi in danno della Società. Tale piano costituisce parte integrante del presente Modello e viene riportato negli allegati dello stesso nella sua versione integrale.

Il Modello inoltre analizza e disciplina i protocolli volti ad impedire la commissione di reati in materia di corruzione nell'interesse o a vantaggio della società.

Brescia Infrastrutture adotta quindi una policy in materia di anticorruzione formata dal congiunto del Modello, del PTPCT e del Codice Etico.

Per l'integrazione dei due modelli di prevenzione (Modello e Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza), le funzioni circa l'attestazione degli obblighi di pubblicazione, che il comma 8-bis dell'art. 1 della l.190/2012 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione, sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01.

Sono poi disposti flussi informativi tra la Società e l'Organismo di Vigilanza. Tali flussi, in conformità con quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, sono stati predisposti in modo tale da consentire di determinare indicatori idonei a fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare, al fine di permettere all'Organismo stesso ed eventualmente agli altri attori coinvolti, un monitoraggio continuo basato sull'analisi di potenziali red flag.

CAPITOLO 2

PROFILO SOCIETARIO DI BRESCIA INFRASTRUTTURE

2.1 ASPETTI GENERALI

Brescia Infrastrutture è società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 2463 C.C., soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo del socio unico "Comune di Brescia". La Società ha sede in Brescia, Via Triumplina, 14 ed è nata dalla scissione parziale proporzionale di Brescia Mobilità S.p.A., ai sensi dell'art. 2506 bis Codice Civile, in data 22/12/2011 ed operante dal 01/01/2012.

2.2 OGGETTO SOCIALE

Come previsto dall'art. 2 dello Statuto Sociale:

"A. La Società:

**(A0) detiene la proprietà delle infrastrutture alla stessa attribuite in sede di scissione di Brescia Mobilità S.p.A.;*

** nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, può detenere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attinenti:*

- (A1) servizi pubblici locali;

- (A2) attività rese a favore del Comune di Brescia, che non configurino servizi pubblici locali.

B. La Società può detenere la proprietà di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché di ogni altra tipologia di immobile, rete, impianto, dotazione patrimoniale.

C. La proprietà dei beni di cui sopra sub A0) ed A1) è incedibile da parte della Società, se così sia previsto dalla normativa vigente, salvo il trasferimento della proprietà stessa al Comune di Brescia, nonché salvo che i beni stessi siano dichiarati non più attinenti lo svolgimento di servizi pubblici locali, e pertanto cedibili anche a terzi, a fronte di provvedimenti del Comune di Brescia.

D. La Società pone le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di cui sopra sub A0) ed A1) a disposizione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei singoli servizi ed attività, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dal Comune di Brescia.

E. Gli atti che regolamentano i rapporti tra la Società ed i soggetti di cui sopra sub D stabiliscono le competenze e gli obblighi relativamente alle infrastrutture di proprietà della Società.

F. Oltre che della proprietà, la società può disporre, relativamente ai beni di sopra sub A) e B), anche di altri diritti reali.

G. Relativamente ai beni di cui sopra sub A) e B), la Società può:

- procedere alla progettazione, alla realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto;

- essere conferitaria in natura, nonché beneficiaria di procedure di scissione o incorporante in procedure di fusione;

- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro titolo consentito dalla legge;

- realizzare ogni intervento incrementativo patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e simili).

H. Fermo quanto sopra sub G), la Società può procedere alla gestione, manutenzione ordinaria, amministrazione dei beni sub A1) di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.

I. Fermo quanto sopra sub G), relativamente ai beni sub) A2) e B) la Società può gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, amministrare, affittare, concedere, cedere a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma i beni stessi.

J. La Società svolge quanto elencato alle lettere precedenti con riguardo al proprio patrimonio, nonché al patrimonio del Comune di Brescia o di terzi nel rispetto della normativa vigente.

K. La società può svolgere attività, nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali.

L. La società può svolgere attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, compatibilmente con la normativa vigente.

M. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

N. La Società non può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie o strumentali.

O. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

P. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, concedere garanzie reali o personali a favore di società partecipate o collegate o di cui il Comune di Brescia sia socio, compatibilmente con la normativa vigente.

Q. La Società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia; detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercitano su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società".

2.3 ORGANI SOCIETARI

Brescia Infrastrutture è una società a responsabilità limitata, regolata dalle norme del codice civile libro V, titolo V, capo VII, ai sensi dell'art. 2615 ter cod.civ.

Il sistema di governo e il funzionamento della Società sono assicurati dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Nell'organigramma sono inoltre indicati l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le rispettive funzioni di controllo previste dal D. Lgs. 231/01 e dalla L. 190/12.

Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

Lo statuto della Società prevede come unica modalità di decisione quella assembleare.

Sono riservate per legge alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la determinazione del compenso di ciascuno degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, ove non individuata come da precedente comma 2);
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o una modifica dei diritti del socio;
- e) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale, i quali debbono essere approvati entro il 30 settembre di ciascun anno;
- f) l'assunzione di finanziamenti onerosi da terzi per importi superiori ad euro 5 milioni;
- g) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in altre società e soggetti;
- h) l'emissione di obbligazioni ex art. 2483 codice civile;
- i) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- j) lo scioglimento anticipato della Società;
- k) la soppressione della clausola compromissoria di cui all'art.25;
- l) l'approvazione di acquisizioni immobiliari, mobiliari di qualunque genere finalizzate ad estendere il patrimonio della Società.

Organo amministrativo

All'Organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli riservati all'Assemblea dei soci.

All'Organo amministrativo attualmente competono:

- a) assunzione di ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) l'organo è di norma (quindi anche in assenza di esplicito mandato) l'esecutore delle decisioni operative dell'Assemblea.

Organo di controllo

Sono doveri del Collegio:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) assistere alle adunanze dell'assemblea.

Sono poteri del Collegio:

- a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- c) convocare l'Assemblea in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

Organo di revisione

La revisione legale, come previsto dallo Statuto societario, può essere affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione nominata dal Socio su proposta motivata del Collegio Sindacale

L'organo di revisione è incaricato del controllo contabile e:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e seguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura Organizzativa Aziendale è la seguente:

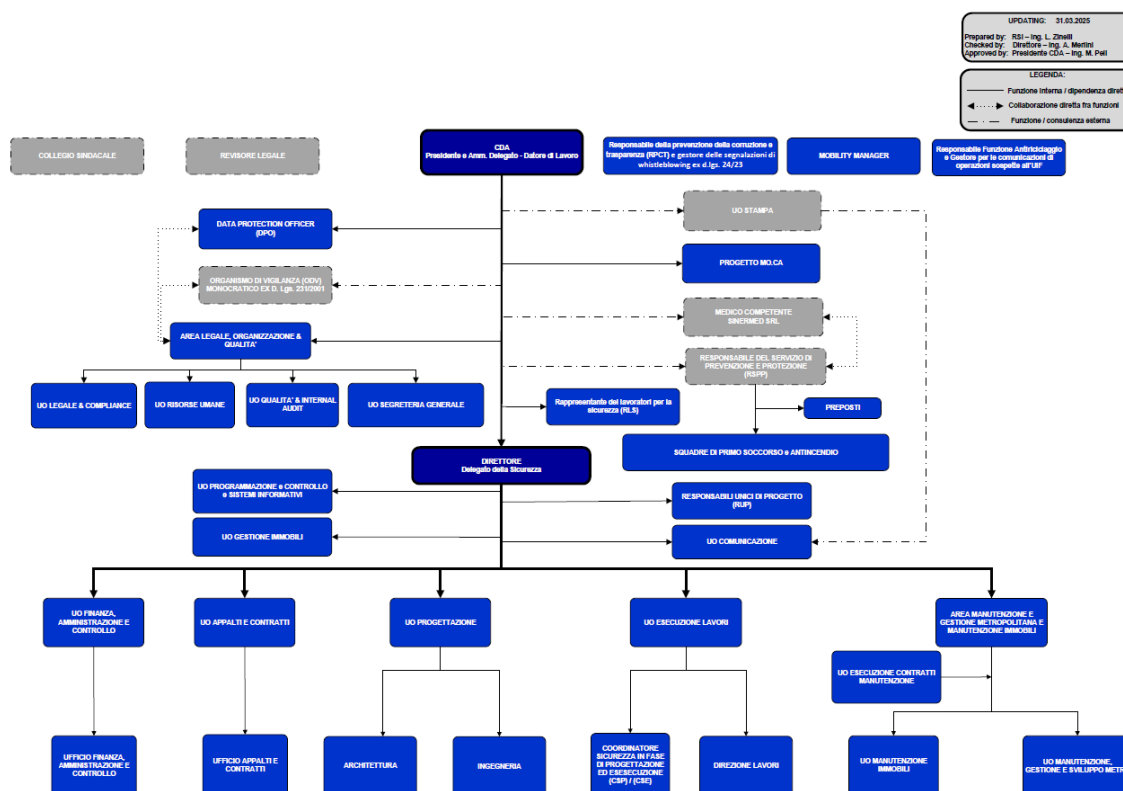
- U.O. Stampa, ~~Comunicazione~~;
- Area Legale, Organizzazione e Qualità:
 - o Unità Organizzativa Legale e Compliance;
 - o Unità Organizzativa Risorse Umane;
 - o Unità Organizzativa Qualità e Internal audit;
 - o Unità Organizzativa Segreteria Generale;
- Direttore:
 - Mobility Manager;
 - Unità Organizzativa Finanza, Amministrazione e Controllo;
 - Unità Organizzativa Appalti e Contratti;
 - Unità Organizzativa Progettazione;
 - o Architettura;

- Ingegneria;
- Unità Organizzativa Esecuzione Lavori;
 - Coordinatore di Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
 - Direzione Lavori;
- Area Manutenzione e Gestione Metropolitana e Manutenzione Immobili:
 - Unità Organizzativa Esecuzione Contratti Manutenzione;
 - Unità Organizzativa Manutenzione Gestione e Sviluppo Metro;
 - Unità Organizzativa Manutenzione Immobili;
- Unità Organizzativa Programmazione, Controllo e Sistemi Informativi;
- Unità Organizzativa Gestione Immobili;
- Unità Organizzativa Responsabili Unici di Progetto;
- **Unità Organizzativa Comunicazione.**

L'organo amministrativo determina nei dettagli il funzionigramma, provvedendo all'assegnazione degli uffici e alla definizione nel dettaglio delle mansioni.

Attualmente il sistema delle deleghe posto in essere dall'Organo amministrativo comprende la nomina di un dirigente, Direttore, munito di procura speciale notarile.

2.5 ORGANIGRAMMA



2.6 SISTEMA DELEGHE E POTERI

Di seguito si riportano le deleghe e procure in essere.

Al Presidente competono, con rendicontazione trimestrale:

- firma sociale;
- poteri fiscali;
- controversie giudiziarie;
- gestione del personale, nel limite di quanto riservato al Consiglio di Amministrazione;
- sicurezza, ambiente e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- contratti attivi:

il Presidente, sino al valore contrattuale di 500.000 €, per singola operazione o affidamento potrà stipulare e sottoscrivere i contratti e, in genere, svolgere ogni pratica e formalità inerente ai contratti medesimi, per i servizi affidati direttamente o nell'ambito del rapporto *in house* con il Comune di Brescia all'interno dell'accordo quadro con il Comune, nonché da enti pubblici o privati nel rispetto dei limiti minimi di fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia;

- contratti per approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, ed altri:

il Presidente potrà procedere con acquisti di lavori, forniture e servizi di valore tra 100.001 € e 500.000 € e gestione dei relativi rapporti (ferme le deleghe attribuite al Direttore Operativo della Società, cui il Presidente può sostituirsi in sua assenza).

Nei limiti di valore tra € 100.001 e € 500.000, per singola operazione, e nel rispetto delle funzioni/attività ivi attribuite e nel rispetto del piano triennale dei lavori e biennale dei beni e servizi la cui approvazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, nonché nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici il Presidente potrà stipulare e risolvere contratti inerenti all'acquisto di beni, servizi o lavori relativamente alla gestione ordinaria e straordinaria della Società stabilendo prezzi, termini e condizioni contrattuali.

Nell'ambito di tali limiti, il Presidente potrà:

- acquistare, vendere e permutare automezzi, svolgendo tutte le pratiche necessarie presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ed ogni altro competente Ufficio;
- stipulare e risolvere contratti con Società ed istituti di assicurazione, firmando le relative polizze e con facoltà di addivenire in caso di sinistro a concordare la liquidazione di danni ed indennità e con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e conseguente;
- contratti attivi e passivi di locazione anche finanziaria di beni mobili ed attrezzature: entro l'importo contrattuale complessivo di 100.000 €, per singola operazione, il Presidente potrà stipulare e risolvere qualsiasi contratto di locazione di beni mobili (compresi i mobili registrati) e di attrezzature, compresi i contratti di leasing e di locazione finanziaria in genere nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- contratti attivi e passivi di locazione di immobili:

nei limiti individuati, per singola operazione, entro l'importo contrattuale di 250.000 €, il Presidente potrà stipulare e risolvere qualsiasi contratto di locazione di immobili nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- acquisti ed alienazioni immobiliari:

il Presidente, nel limite di valore tra 100.001 € e 250.000 €, nel rispetto della normativa pubblicistica applicabile alle società partecipate, potrà stipulare e risolvere qualsiasi contratto in materia di acquisti, alienazioni e cessioni patrimoniali e, in genere, svolgere ogni pratica e formalità inerente ai contratti medesimi;

- riscossioni e quietanze:

il Presidente potrà esigere e riscuotere qualsiasi somma, senza limite di importo, a qualunque titolo e per qualsiasi ragione dovuta alla Società, rilasciando le relative ricevute e quietanze di acconto e saldo.

- Rappresentanza istituzionale

il Presidente sovrintende ai rapporti con gli organi istituzionali e con gli organi di stampa e informazione, nonché ai rapporti con altri enti e società che rivestono rilevanza strategica riferendo al Consiglio di Amministrazione;

- Sponsorizzazioni:

il Presidente potrà evadere le richieste di concessione di contributi e sponsorizzazioni sino ad un importo di 1.000 €.

Il dirigente ha poi a sua volta poteri conferiti con atto notarile, con rendicontazione trimestrale:

- acquisti di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ai 100.000 € e gestione dei relativi rapporti;
- stipulare modificare e risolvere contratti relativi a beni immobili in genere inerenti, sia direttamente che indirettamente, all'attività sociale, di importo non superiore a 100.000 €; contratti relativi a beni immobili per durata non eccedente i nove anni; costituire diritti reali ed obbligatori fino a 100.000 €;
- espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio, firmando fra l'altro dichiarazioni ed istanze; compiere qualunque operazione presso i pubblici registri, Enti, Istituti ed uffici pubblici e privati;
- provvedere autonomamente alla verifica e al controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene ambientale, nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo per quanto necessario in ragione delle attività di impresa;
- riveste anche il ruolo di Direttore Tecnico secondo quanto previsto dal DM 263/16.

Il Responsabile dell'U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo ha i seguenti poteri conferiti con atto notarile, con rendicontazione **bimestrale**:

- procedere a pagamenti di F24 esclusi quelli riferiti alle tasse IMU, IRES, IRAP;
- sottoscrivere proposte di pagamento di importo sino a **20.000** Euro ad esclusione di quelle relative a pagamenti di beni, lavori e servizi ex d.lgs. 36/2023;

- impartire disposizioni di addebito ~~e di accredito~~ sui conti correnti sino a 20.000 Euro nei poteri di cui al precedente punto;
- firmare la corrispondenza strettamente attinente alle attività dell'U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo quale: lettere di circolarizzazione di clienti e di fornitori; documenti di tracciabilità dei flussi finanziari; dichiarazioni di assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4%; mere comunicazioni riguardanti attività inerenti l'U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo.

La Responsabile dell'U.O. Risorse Umane ha i seguenti poteri conferiti con atto notarile, con rendicontazione trimestrale:

- sottoscrizione di convenzioni con Università,
- Istituti scolastici per l'avvio di stage curriculari;
- attivazione di stage curriculari ed extracurriculari che prevedano un compenso mensile massimo sino ai 800 Euro/mese e sottoscrizione di ogni documentazione e corrispondenza;
- firma di corrispondenza con il personale dipendente;
- corrispondenza relativa alle selezioni pubbliche ad eccezione dei bandi di selezione e della nomina delle commissioni di valutazione dei candidati;
- rilascio di pareri consultivi preliminari a provvedimenti disciplinari;
- autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione previsti nel piano formativo annuale sino ad un importo di € 3.000;
- definizione e sottoscrizione di progetti di formazione legati a finanziamenti esterni nonché le relative convenzioni e rendicontazioni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione politiche salariali e budget del personale;
- proporre progressioni di carriera e aumenti che saranno recepiti nel Piano del fabbisogno del personale.

Per quanto riguarda i procedimenti interni, in tema di affidamenti di lavori servizi e forniture, si è operata una segregazione delle funzioni distinguendo le competenze circa la fase istruttoria e decisoria. La fase istruttoria viene quindi presa in carico dai Responsabili di Area o di Unità Organizzativa mentre la decisoria rimane al Presidente o Dirigente attuando quindi una segregazione delle funzioni. La Società ha adottato un software per la digitalizzazione delle procedure aziendali. L'accesso alla piattaforma viene effettuato mediante credenziali personali, è possibile attribuire ruoli, funzionalità e privilegi di firma differenziati per ogni utente. La piattaforma permette di monitorare e gestire le fasi del processo e garantire il corretto flusso documentale dell'organizzazione. Tale software permette un'efficiente gestione del ciclo di vita dei singoli processi secondo i principi di segregazione delle fasi, doppia firma, archivio e tracciabilità dei documenti procedurali.

2.7 RAPPORTI CON IL COMUNE

La Società ha come socio unico il Comune di Brescia ed opera nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune; detti atti di indirizzo, lo statuto e gli atti di regolamentazione dei

rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercita su un proprio ufficio. Ai sensi dell'art. 16 c.3 del D.lgs.175/16, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia, il restante venti per cento di fatturato, che può essere rivolto anche a finalità diverse, è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società adegua il proprio operato alle disposizioni del Regolamento dei Controlli che il Comune stesso ha adottato con riferimento alle società controllate.

La Società è infine responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali che Comune di Brescia annualmente le affida sia di carattere generale che caratterizzanti l'attività societaria.

CAPITOLO 3

ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati medesimi;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**di seguito l'Organismo o ODV**).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, l'effettivo ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti.

L'art. 7, co. 4, ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del modello, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere, precisamente l'ODV è:

- a) Deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- b) Tenuto a curare l'aggiornamento di quest'ultimo;
- c) Munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ricade sempre sull'ente, ai fini dell'esimente, l'onere di dimostrare che:

- a) è stato istituito un organismo di vigilanza indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- b) l'attività di controllo dell'ODV non ha patito omissioni o insufficienze.

3.2 INDIVIDUAZIONE, DURATA E REVOCA

L'Organismo è nominato con provvedimento motivato dell'Organo Amministrativo della Società e può essere collegiale e monocratico.

Brescia Infrastrutture sin dal 2012 ha optato per un Organismo monocratico alla luce delle ridotte dimensioni aziendali e della sua complessità organizzativa. Si è poi individuato un soggetto esterno alla realtà aziendale al fine di meglio garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza ed autonomia in capo all'Organismo.

All'Organo Amministrativo compete la valutazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza.

L'ODV rimane in carica per tre anni, e fino alla nomina del successore indipendentemente dalla durata dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato.

La revoca dell'Organismo avviene per delibera dell'Organo Amministrativo e del provvedimento vengono informati il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci e può avvenire per i seguenti motivi:

- a) grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- b) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro l'ente per il compimento di un reato-presupposto agevolato da una grave inerzia dell'Organo;
- c) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro il membro dell'Organismo per fatti connessi al suo incarico o incidenti sulla sua onorabilità;
- d) Provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento nei confronti del predetto;
- e) la mendace dichiarazione circa l'insussistenza di motivi di ineleggibilità;
- f) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina e/o il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità.

3.3 REQUISITI ELEGGIBILITA'

L'impianto sistematico del d. lgs. 231/01 e le Linee guida indicano che l'Organismo deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- **Indipendenza:** l'Organismo non è legato da alcun vincolo gerarchico alle strutture operative e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo aziendale. Tale requisito attiene ad una condizione di natura soggettiva, alla posizione dei componenti dell'Organo. Trattasi di persone che non si trovano in condizioni di conflitto di interessi con l'azienda, che non svolgono attività di consulenza ad essa, che si trovano in una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non tale da configurarsi come dipendenti dagli organi esecutivi. Tale requisito, in capo ai singoli soggetti e di riflesso all'Organo, implica un'assoluta separatezza dagli organi di gestione a qualunque livello organizzativo essi siano riferiti;
- **Autonomia:** l'Organismo deve essere investito di effettivi poteri di ispezione e controllo, con relative possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e che sia dotato di risorse adeguate con corrispondente capacità di spesa;
- **Professionalità:** l'ODV deve possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- **Continuità di azione:** svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- **Onorabilità:** il requisito non è esplicitato nel d.lgs. 231 ma tale condizione è desumibile dall'ordinamento ove l'onorabilità è richiesta in capo ad amministratori e sindaci.

Le condizioni per essere nominato membro dell'ODV sono le seguenti:

- non essere mai stato condannato per alcuno dei reati previsti dal Decreto;
- non esercitare attività di amministrazione o essere membro del Collegio Sindacale da almeno tre anni;

- non intrattenere rapporti contrattuali dai quali possano derivare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con Brescia Infrastrutture e/o con il Socio;
- non avere rapporti di parentela o affinità con gli amministratori, in modo da condizionarne l'effettivo giudizio;
- ogni altra causa di inidoneità, inclusa la malattia collegata all'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi e quindi l'impossibilità dell'effettivo controllo.

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- a) vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- b) disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- c) analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- d) cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello. Nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati: analisi del Codice e linee guida ex D.lgs. n. 231/01 e presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
- e) **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- f) attività di **attestazione degli obblighi di pubblicazione**, che il comma 8-bis dell'art. 1 della l.190/2012 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione.

POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione adottato dall'impresa e per curarne il relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine esso può disporre, in qualsiasi momento, al fine di verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'impresa, a:

- a) atti di ispezione;
- b) atti di controllo;
- c) accesso ad atti aziendali riservati e non;
- d) accesso ad informazioni o dati;
- e) accesso a procedure;
- f) accesso a dati contabili;

g) accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Si precisa che chiunque collabori e/o contribuisca all'espletamento della missione assegnata all'Organismo (come delineata nel decreto 231) deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità richiesti ai componenti dell'Organismo. Nel caso l'organismo si avvalga di figure interne e/o esterne, esso è responsabile in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

3.5 COMUNICAZIONI

Da parte dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- una relazione annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata relativa ad eventuali novità introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi lacune nelle procedure adottate;
- eventuali suggerimenti relativi al Modello Organizzativo;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
- l'adozione delle necessarie sanzioni per violazioni del modello.

Gli Organi Societari hanno la facoltà di chiedere la convocazione dell'Organismo per qualsiasi esigenza; del pari, l'Organismo può chiedere, anche al di fuori dei canali di comunicazione formali, di riferire agli Organi societari per tutto ciò che riguarda il Modello. Per quanto concerne la relazione di cui al primo punto, si è optato per una cadenza annuale invece di una relazione semestrale come suggerito nelle Linee Guida di Confindustria, per i seguenti motivi. L'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo amministrativo un verbale con l'analisi dei flussi trimestrali e, nel corso dell'anno, organizza mensilmente / bimestralmente riunioni con l'Area Legale, Organizzazione e Qualità al fine di approfondire e analizzare con le Unità Organizzative aziendali tematiche di rilievo ai fini del monitoraggio e della revisione del Modello.

Tali verbali vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione che viene dunque costantemente informato sull'attività svolta.

Verso l'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (indirizzo di posta elettronica odv@bresciainfrastrutture.it, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e Partners commerciali e finanziari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La struttura aziendale, nelle persone dei responsabili, è tenuta a riferire all'Organismo:

- Varianti del contesto interno e/o esterno, rilevanti per l'efficacia del Modello;
- Introduzioni, eliminazioni, modifiche di processi sensibili;

- Certificazioni di sistemi di gestione di processi sensibili;
- Report di formazione relativi al Modello;
- Comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Modello.
- Flussi informativi.

L'Organismo deve essere immediatamente informato con comunicazione via posta ordinaria, via web o in qualsiasi altro modo idoneo relativamente a:

- comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Modello;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati riguardanti la responsabilità della Società;
- Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla società ed ogni modifica;
- Ogni mutamento significativo dell'organizzazione e della *governance*.

Al fine di standardizzare e scadenziare tale scambio di dati, con Delibera del C.D.A. del 25.09.2019, sono stati approvati i modelli per la realizzazione dei flussi informativi; tali flussi, da effettuarsi con frequenza trimestrale, sono rivolti non solo verso l'ODV, ma anche verso il R.P.C.T. in un'ottica di integrazione del Modello con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

All'interno di tali flussi vengono trasmessi all'OdV:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle funzioni aziendali a rischio per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili) i report periodici in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) i verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- e) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- f) le informazioni documentali trasmesse ai dipendenti in relazione a obblighi informativi in materia di regolamenti, codice etico, Modello di Organizzazione e Controllo e, in generale, pertinenti la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01.

ODV e Responsabile Prevenzione Corruzione

L'ODV e il Responsabile Prevenzione Corruzione cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione previste nel PTPC e nel presente Modello.

Per quanto riguarda la segnalazione di illeciti, come previsto dal Regolamento, il destinatario di tali segnalazioni è il R.P.C.T. che valuta di dividerne il contenuto con l'ODV quando le segnalazioni riguardano ipotesi di violazioni norme previste dal D. lgs 231 o dal codice etico.

3.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

All'archivio cartaceo/informatico hanno facoltà di accedere i membri dell'Organo Amministrativo, i membri del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza

e coloro che siano specificamente autorizzati dal Presidente dell'Organismo, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

3.7 WHISTLEBLOWER

Il *whistleblowing* è compreso tra le azioni e le misure per la prevenzione della corruzione ed è previsto nel PTPC.

Il *whistleblowing* è una misura che agevola i dipendenti a denunciare anche le violazioni del Modello ex d.lgs. 231/01.

La disciplina è stata recentemente aggiornata con l'adozione del decreto n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Brescia Infrastrutture ha adeguato il "Regolamento per *la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblower)*" – che costituisce parte integrante del presente Modello e del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – alle più recenti Linee Guida dell'ANAC del 12.7.2023, nonché il proprio Regolamento sanzionatorio.

La Società ha, dunque, aggiornato l'applicativo per la segnalazione informatizzata degli illeciti disponibile sul sito istituzionale "Società trasparente – Altri contenuti", oltre ad essere disponibile il canale orale.

La ricezione delle segnalazioni è a cura dell'R.P.C.T. che valuta di condividerne il contenuto con l'ODV quando le segnalazioni riguardano ipotesi di violazioni norme previste dal D. lgs. 231 o dal codice etico.

3.8 FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

La Delibera ANAC n. 1134/17 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* all'art. 3.1.2. prevede ha previsto che: *"La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".*

Preso atto dell'indicazioni fornite da ANAC, Brescia Infrastrutture, con delibera dell'Organo Amministrativo, ha attribuito all'Organismo di Vigilanza i compiti relativi all'OIV e ha provveduto a darne evidenza mediante pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web.

CAPITOLO 4

IL MODELLO DI 231 DI BRESCIA INFRASTRUTTURE

4.1 PREMESSA

Brescia Infrastrutture è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Brescia Infrastrutture ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

4.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento descrive il Modello adottato a prevenzione dei rischi di reato di cui al D.lgs 231/01, è articolato in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive brevemente la disciplina del Decreto, illustra il contesto societario e di *governance*, tratta i punti fondamentali del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, riporta la valutazione del rischio e descrive il Modello stesso, infine fa riferimento al sistema sanzionatorio e alla formazione.

La Parte Speciale analizza i singoli reati previsti dal D.lgs 231/01, riporta le procedure e i protocolli finalizzati a evitare il rischio di reato, posti in essere dai lavoratori, nell'interesse o a vantaggio della Società e anche in danno alla stessa prevedendo le aree a rischio previste dalla L. 190/12 in ottica di coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4.3 MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di contribuire all'aggiornamento del Modello, l'approvazione del Modello e di ogni successiva modifica compete all'Organo Amministrativo, che approva mediante deliberazione. Il modello verrà modificato qualora vi sia esigenza di aggiornare il catalogo dei reati, a seguito di mutamenti organizzati o dell'attività aziendale, per qualsiasi vicenda relativa alle regole e alle procedure aziendali.

4.4 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Per la predisposizione del Modello, seguendo anche quanto individuato nelle Linee Guida di Confindustria, è stato adottato il seguente iter operativo:

- I Disamina dei contenuti del d.lgs. 231/01 e raccolta della documentazione aziendale rilevante;
- II mappatura delle aree/processi a rischio di reato, analizzando l'assetto organizzativo societario, il sistema autorizzativo in essere e svolgendo interviste ai Responsabili di Area e di Unità Organizzativa;
- III valutazione dell'adeguatezza dei presidi già esistenti della Società nelle sue varie componenti);
- IV promozione dell'adozione di protocolli integrativi nei casi di inadeguatezza.

Nel seguito è descritta la metodologia utilizzata per la definizione di un Modello rispondente alle esigenze di legge.

4.5 MAPPA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Al fine di integrare il Modello con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, è stata svolta una mappatura del rischio che tenesse conto delle nuove direttive dell'ANAC sulla valutazione del rischio corruttivo. Il processo è stato dunque diviso in due fasi: analisi del contesto esterno ed interno e mappatura dei processi a rischio.

I Fase: raccolta e analisi della documentazione rilevante – contesto esterno ed interno

In questa fase è stato preliminarmente analizzato il contesto esterno nel quale l'azienda si trova ad operare. Sono state esaminate le caratteristiche del territorio di riferimento e le relazioni con i principali stakeholder.

Successivamente si è analizzato il contesto interno della Società, ovvero si è raccolta la documentazione e le informazioni utili alla definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è stata analizzata la seguente documentazione:

- Statuto;
- Organigramma e funzionigramma
- Regolamenti e Procedure formalizzate;
- Sistema di deleghe e poteri;
- Elementi relativi al sistema sanzionatorio previsti dal CCNL;
- Codice Etico;
- Modello Organizzativo e protocolli precedentemente adottati;
- Bilanci;
- Contratti significativi;
- Altra documentazione.

II Fase: mappatura dei processi e analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata svolta attraverso una serie di interviste ai Responsabili di U.O./Area. Sono state analizzate dettagliatamente tutte le aree aziendali e per ciascuna di esse sono stati individuati i processi/attività nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti da D.lgs 231/01.

Le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati ai sensi del Decreto sono:

- Direzione;
- Mobility Manager;
- Unità Organizzativa Stampa;
- Unità Organizzativa Comunicazione;
- Area Legale, Organizzazione e Qualità;
- Unità Organizzativa Legale e Compliance;
- Unità Organizzativa Risorse Umane;
- Unità Organizzativa Qualità e Internal Audit;
- Unità Organizzativa Segreteria Generale;
- Unità Organizzativa Programmazione, Controllo e Sistemi Informativi;
- Unità Organizzativa Finanza, Amministrazione e Controllo;
- Unità Organizzativa Appalti e Contratti;
- Unità Organizzativa Progettazione;
 - o Architettura;
 - o Ingegneria;
- Unità Organizzativa Esecuzione Lavori;
 - o Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
 - o Direzione Lavori
- Area Manutenzione e Gestione Metropolitana e Manutenzione Immobili;
- Unità Organizzativa Esecuzione Contratti Manutenzione;
- Unità Organizzativa Manutenzione, Gestione e Sviluppo Metro;
- Unità Organizzativa Manutenzione Immobili;
- Unità Organizzativa Gestione Immobili;
- Unità Organizzativa Responsabili Unici di Progetto;

I processi individuati a rischio di reato sono i seguenti:

- acquisizione e gestione del personale, conferimento incarichi;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali;
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie);
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS , Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso;
- affari legali e contenzioso;

- gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione;
- gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti;
- reati contro il patrimonio culturale;
- gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche;
- gestione pratiche di risarcimento danni;
- gestione sistema informatico;
- reati ambientali;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
- attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni. Stazione appaltante qualificata.

Per individuare i processi maggiormente a rischio di reato si è fatto riferimento in particolare alle aree indicate nell'art. 1, co. 16, L. 190/2012, nell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 e nel D.Lgs. 231/2001, contestualizzandole rispetto alla natura giuridica e attività svolta da Brescia Infrastrutture S.r.l.

4.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REATI ESCLUSI

Il rischio di reato è stato valutato sulla base della probabilità di accadimento, sui presidi già esistenti e sull'impatto sulla società.

Nel procedere all'individuazione dei rischi di reato, considerando l'assetto organizzativo e l'attività di Brescia Infrastrutture, non assumono rilevanza i reati indicati nel presente paragrafo. Tali reati si sostanziano in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società. Si è ritenuto che la specifica attività svolta da Brescia Infrastrutture non presenti alcun profilo di rischio tale da rendere fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

Non si ritengono applicabili a Brescia Infrastrutture i seguenti reati:

- Art 24: Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898/86);
- Art. 24 bis: Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Art. 24 bis: violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1.11 D.L. 105/19);
- Art. 24 ter Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Art. 24 ter Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90);
- Art. 25: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di

- assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.);
- Art 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - Art. 25 bis-1: delitti contro l'industria e il commercio;
 - Art. 25-ter false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Art. 25 ter: omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
 - Art. 25 ter: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex 2633 cc (
 - Art. 25 ter: agiotaggio (art. 2637 cc)
 - Art. 25 ter: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex 2638 cc
 - 25-ter False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare art 54 D.lgs. 19/2023
 - Art. 25 quater: reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
 - art. 25 quater-1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale, ad eccezione dell'art. 603-bis c.p.;
 - Art. 25 sexies: reati di abuso di mercato;
 - Art. 25 octies.1: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art. 493-quater);
 - Art. 25 octies.1: Frode informatica (art. 640-ter);
 - Art. 25 octies.1: Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
 - Art. 25 octies.1: Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 25 novies: Reati in materia di diritto d'autore;
 - Art.25 undecies: Reati ambientali, relativamente agli articoli richiamati previsti dalla L. 150/92, dal D.Lgs. 202/2007, dalla L. 549/93, l'art. 452 quaterdecies c.p., l'art. 452-sexies c.p., l'art. 727 – bis c.p., art. 137 D.Lgs. 152/2006, art. 256 D.Lgs. 152/2006, art. 260 – bis D.Lgs. 152/2006, le sanzioni di cui all'art., 279 D.Lgs. 152/2006 e l'art. 258 D.L. 152/16;
 - Art. 25 duodecies: Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, comma 3, 3bis, 3ter,5 T.U. immigrazione D. Lgs. 286/1998);
 - Art. 25 quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - Art. 25 sexiedecies: contrabbando;
 - Art. 25 septiesdecies: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies);
 - Art. 25 septiesdecies: Ricettazione di beni culturali (ex art. 518 quater c.p.);
 - Art. 25 septiesdecies: Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies);
 - Art. 25 septiesdecies: Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies);
 - Art. 25 septiesdecies: Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies);

- Art. 25 duodevices: Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies);
- Art. 12 L. 9/2013 Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato costituiscono presupposto per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.
- L. 146/2006 Reati transnazionali.

Di seguito le motivazioni che hanno portato allo stralcio di questi reati dalla parte speciale:

- Per quanto riguarda gli illeciti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art 25 *bis*) si evidenzia che tali fattispecie individuano condotte estranee alle attività di Brescia Infrastrutture.
- Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1), si osserva che sono relativi ad attività commerciali e produttive non esercitate da Brescia Infrastrutture.
- Per i reati indicati agli artt. 25 *quater* (*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), *quater*-1 (*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e *quinquies* (*delitti contro la personalità individuale-riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*), il rispetto delle prescrizioni di legge garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità. Le fattispecie di reato descrivono condotte che non riguardano nessuna attività di Brescia Infrastrutture.
- Per quanto concerne i reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*), false comunicazioni sociali delle società quotate /art. 2622 cc), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art 2629 bis cc), si osserva che Brescia Infrastrutture non è una società quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2633 cc, tale reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori, non essendo Brescia Infrastrutture in liquidazione tale reato non è applicabile.
- Aggiotaggio (2637 cc) non è applicabile in quanto Brescia Infrastrutture non è quotata e non è ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- Reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 cc) è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo. Brescia Infrastrutture non è soggetta alle autorità di vigilanza previste nell'articolo.
- I reati a rilevanza transnazionale non appaiono verosimilmente ipotizzabili per la Società in quanto la fattispecie non è realizzabile da soggetti appartenenti a Brescia Infrastrutture.
- I reati in violazione di diritto d'autore previsti agli artt. 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della l. 633/1941, non risultano applicabili a Brescia Infrastrutture in quanto le fattispecie descritte sono incompatibili con l'attività della società.

- I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 12, comma 3, 3bis, 3ter, 5 T.U. immigrazione D. Lgs. 286/1998 (*art. 25 duodecies*) non risultano applicabili a Brescia Infrastrutture in quanto le fattispecie descritte sono incompatibili con l'attività della società.
- Non si ritengono applicabili i reati ambientali previsti dalla L. 150/92, in quanto le fattispecie di carattere commerciale non si possono concretizzare nell'attività di Brescia Infrastrutture. I reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 riguardanti l'inquinamento prodotto dalle navi non si applicano a Brescia Infrastrutture in quanto la fattispecie è incompatibile con l'attività della società.
- Non si ritiene applicabile il reato *ex* 452 *quaterdecies* c.p. dal momento che essa non produce ingenti quantitativi di rifiuti, non effettua attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione o importazione, e più in generale il trasporto transfrontaliero, dei rifiuti da essa prodotti; non opera, nella gestione dei rifiuti, con l'intento di conseguire un ingiusto profitto.
- Non si ritengono applicabili i reati ambientali previsti dalla L.549/93 riguardanti la violazione delle disposizioni di legge previste in tema di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico, in quanto Brescia Infrastrutture non svolge attività che potrebbero anche astrattamente realizzare la fattispecie in questione.
- Non si ritiene applicabile il reato "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*" Art. 452-*sexies* c.p, in quanto l'attività di Brescia Infrastrutture non è compatibile con materiale ad alta radioattività.
- Non si ritiene applicabile il reato "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" Art. 727 – bis c.p. in quanto incompatibile con l'attività di Brescia Infrastrutture poiché non risultano tra le proprietà dell'Azienda siti protetti.
- Non si ritiene applicabile la fattispecie *ex* art. 137 D.Lgs. 152/06 poiché l'azienda non produce acque reflue industriali (ma unicamente acque reflue assimilabili alle domestiche) e non è responsabile della condotta degli scarichi di acque reflue industriali originate presso i siti di proprietà poiché in carico ad altre società.
- Non si ritiene applicabile il reato di "*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*" art. 256 D. Lgs. 152/2006 in quanto la fattispecie indicata è incompatibile con l'attività di Brescia Infrastrutture; infatti per quanto concerne i cantieri gestiti in qualità di Direzione Lavori o CSE e gli immobili affidati in locazione a terzi non si configura alcun tipo di responsabilità poiché la responsabilità per tale reato è attribuibile al produttore dei rifiuti, cioè alle imprese incaricate – nel caso dei cantieri – e ai locatari – nel caso della locazione di immobile. A tal fine è stato inserito all'interno dei Capitolati d'Appalto l'art. 16 che prescrive che il produttore di rifiuti (ovvero l'Appaltatore, il subappaltatore o altro soggetto), così come definito dall'Art. 183, lett. f), del D.lgs. 152/2006, ha l'obbligo di gestire i rifiuti correttamente attuando tutti gli adempimenti necessari allo smaltimento o recupero degli stessi.
- Non si ritiene applicabile il reato *ex* art. 260 – *bis* D.Lgs. 152/2006, riguardante l'omissione degli adempimenti relativi al sistema informatico di controllo della

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in quanto Brescia Infrastrutture non è iscritta a tale sistema.

- Non si ritengono applicabili le sanzioni di cui all'art., 279 D.Lgs. 152/2006 in quanto Brescia Infrastrutture non esercita attività che prevedono emissioni o che comunque potrebbero portare ad una modificazione dell'aria: la Società non effettua attività di tipo industriale e non gestisce impianti di riscaldamento di grandi dimensioni.
- Non si ritiene applicabile il reato di "*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*" ex art. 258 D.Lgs. 152/06 dal momento che essa non effettua il trasporto dei rifiuti da essa prodotti, così come disciplinato dall'art. 212 comma 8 per il quale è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali per la categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti). Ne deriva conseguentemente che tutti gli adempimenti, oggetto del reato di cui al presente articolo, non risultano applicabili. Dato il ruolo e come "*best practice*", la società ha cura di vigilare che l'impresa esecutrice, soggetto proprio della fattispecie di reato in questione, adempia agli obblighi legati alla comunicazione e tenuta dei formulari.
- Non si ritengono applicabili i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati in quanto incompatibili con l'attività svolta dalla società.
- Non si ritiene applicabile il reato di contrabbando in quanto la fattispecie descritta è incompatibile con l'attività svolta dalla società.
- Non si ritengono applicabili i reati di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti ex art. 493-*quater* e Frode informatica ex art. 640-*ter* poiché la Società non possiede alcuno strumento informatico essendo tale servizio esternalizzato.
- Non si ritiene applicabile il reato di Ricettazione di beni culturali ex art. 518 *quater* poiché la Società non commercia né acquista beni culturali.
- Non si ritiene applicabile il reato di Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art 518 *octies* poiché la Società non redige scritture private né ha disponibilità di scritture private autenticate in relazione a beni culturali.
- Non si ritengono applicabili i reati di importazione illecita di beni culturali art. 518 *decies* e Uscita o esportazione illecite di beni culturali art.518 *undecies* poiché Brescia Infrastrutture non ha rapporti commerciali con l'estero.
- Non si ritiene applicabile il reato di Contraffazione di opere d'arte art. 518 *quaterdecies* poiché la Società non ha possibilità di eseguire contraffazione su opere d'arte.
- Non si ritiene applicabile il reato di riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies*) poiché Brescia Infrastrutture non commercia né acquista o è proprietaria di alcun bene culturale;
- Non si ritengono applicabili alla realtà di Brescia Infrastrutture i seguenti reati previsti dall'art. 24 ter: Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione art. 630 c.p.;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000);
- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).

4.7 PROTOCOLLI ESISTENTI

Tutte le attività di Brescia Infrastrutture devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e principi indicati nel Codice Etico, nel PTPC, alle procedure e più in generale al sistema organizzativo della Società. Il funzionamento e i processi della società seguono principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale, segregazione delle fasi procedurali.

a) Nella definizione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne regolamentano il funzionamento essenziale tra cui:

- Statuto: fornisce indicazioni per il corretto svolgimento dell'attività di gestione di Brescia Infrastrutture;
- Codice Etico: adottato su base volontaria dalla Società. Esso stabilisce l'insieme delle regole di carattere generale che tutti i soggetti, interni ed esterni, devono rispettare;
- Policy Anticorruzione: in linea con le *best practice* di riferimento integra i controlli e i principi previsti dal Modello, individuando procedure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi attivi e passivi;
- Sistema di deleghe e poteri: stabilisce in capo a soggetti diversi i poteri per rappresentare o impegnare la società, prevedendo inoltre la ripartizione dei poteri autorizzativi di firma e di spesa;
- Procedura Comunicazione e Formazione del personale;
- Sistema di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/08;
- Organigramma e l'organigramma sulla sicurezza;

b) Brescia Infrastrutture, relativamente alle aree a rischio, si è dotata di regolamenti (R) e procedure (P) aziendali:

- R01 Accesso Civico;
- R02 Concessione contributi;
- R04 Gestione fondo cassa aziendale;
- R06 Albo Fornitori;
- R07 Reclutamento;
- R08 Consulenti e collaboratori;
- R10 Whistleblowing;
- R11 Missioni;
- R12 Sanzioni trasparenza ex art.47;
- R13 Erogazione premi di risultato;
- R14 Incarichi extra istituzionali;
- R15 Nomina commissari di gara;
- R16 Regolamento disciplinare;
- R17 Regolamento progressioni di carriera;
- R18 Regolamento gestione patrimonio immobiliare;
- R19 Regolamento *Smart Working*;

- R20 Regolamento Antiriciclaggio;
- R21 Regolamento *Welfare on top*;
- P01 Informazioni documentate;
- P02 Progettazione;
- P03 Direzione lavori;
- P04 Manutenzione immobili;
- P05 Gestione sinistri;
- P06 Gestione e manutenzione MLA;
- P07 Gestione personale;
- P08 Coordinamento sicurezza;
- P09 Insurance e Risk management;
- P10 Gestione protocollo;
- P11 Gestione amministrativa e finanziaria;
- P12 Gestione organi societari;
- P13 Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori;
- P15 Gestione miglioramento infortuni_NC_AC_Audit;
- P16 Acquisti gestione emergenza;
- P17 Gestione patrimonio Immobiliare;
- P18 Procedura di autorizzazione subappalto;
- P19 Procedura conflitto d'interesse;
- P20 Procedura UO stampa e comunicazione.

I regolamenti vengono predisposti dall' Area Legale, Organizzazione e Qualità unitamente alle altre Aree aziendali/U.O. interessate, preliminarmente condivisi con l'ODV e vengono poi sottoposte all'Organo amministrativo per formale approvazione e successive revisioni. Le procedure vengono predisposte dalle Aree aziendali/U.O. interessate e, ad esclusione dell'approvazione iniziale di competenza dell'Organo Amministrativo, le loro revisioni sono di competenza del Direttore

Ogni modifica ai Regolamenti e alle Procedure viene comunicata tramite mail a tutto l'organico.

c) I principi generali posti alla base dell'attività di controllo sono:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- Nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo;

La responsabilità circa il corretto adempimento dei meccanismi di controllo è svolta dalle singole unità operative sui processi posti in essere. I Responsabili di ciascun processo devono monitorare le attività affinché le attività si svolgano in maniera corretta.

I documenti riguardanti le attività dell'area a rischio devono essere archiviati e conservati a cura del Responsabile dell'unità organizzativa interessata o del soggetto delegato con modalità tali da non consentire l'accesso e la modifica da parte di terzi non autorizzati. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/13 in materia di trasparenza amministrativa è prevista la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni

mediante accesso civico. La Società con apposito documento ha regolato le modalità di funzionamento di tale istituto (Regolamento per l'accesso civico).

4.8 CODICE ETICO

Brescia Infrastrutture intende svolgere il proprio operato secondo principi etici diretti a guidare il proprio personale e tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società al corretto comportamento e alla giusta condotta nella loro vita aziendale e nei confronti di tutti gli interlocutori.

Il Codice Etico è l'elemento essenziale del sistema di controllo interno, ha carattere generale ed è il documento ufficiale della Società che consacra l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di tutti i portatori di interessi interni ed esterni e delle persone fisiche legate da un rapporto funzionale alla Società.

L'adozione del Codice Etico, oltre a costituire un obbligo di Legge, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

I principi di comportamento richiamati nel Codice Etico richiamano prescrizioni idonee a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi a vantaggio o nell'interesse della Società. Tale documento è quindi parte integrante del presente Modello.

L'ultimo aggiornamento del Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.1.2025.

Il Codice Etico viene distribuito a tutto il personale ed è comunicato all'esterno dell'Azienda attraverso la pubblicazione della sezione Società Trasparente sul sito ufficiale della società.

4.9 MISURE PREVISTE NEL P.T.P.C.T. IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Brescia Infrastrutture ha adottato nel PTPCT e nel MOG misure di prevenzione a presidio dei processi mappati. Nel corso del 2024, in occasione della revisione del Piano Integrato si è proceduto a razionalizzare tali misure suddividendole in misure generali e misure specifiche. La scelta di suddividere in siffatto modo le misure nasce dall'esperienza maturata nella compilazione della piattaforma ANAC per il monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione.

Le misure generali, previste e disciplinate dalla normativa sono:

- Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;
- Misure di formazione: attività di formazione obbligatoria sulle tematiche legate alla prevenzione della corruzione, trasparenza e Modello organizzativo 231;
- Misure di Rotazione: Rotazione straordinaria;
- Misure di disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni pantouflage - dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità - dichiarazioni conflitto di interesse;
- Misure di segnalazione e protezione: Whistleblowing;

- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Codice Etico e di comportamento.

Le misure specifiche, individuate da Brescia Infrastrutture a presidio delle aree mappate sono:

- Misure di Trasparenza: verbalizzazioni con sottoscrizione del verbale da parte dei presenti.
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG / patti di integrità.
- Misure di Regolamentazione: Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise, piano finanziario / piano del fabbisogno /PQC.
- Misure di Controllo: controlli a campione - flussi ODV – Audit - due diligence - verifica dei requisiti ex D.LGS 36/2023 – breafing - Controllo da parte di più soggetti.
- Misure di Rotazione: Segregazione dei processi.
- Misure di Semplificazione: utilizzo sw gestione dati e processi - razionalizzazione dei processi - utilizzo di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme procedimenti assimilabili.

4.10 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di specificare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'Amministrazione/Ente a fenomeni corruttivi e/o a reati ex d.lgs. 231/01.

Il P.N.A prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012, gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono tenuti ad introdurre ed a implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono far perno su di essi, ma estendendo l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da tale D.Lgs., ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

l'analisi degli eventi a rischio è stata svolta dunque secondo il seguente criterio:

- (i) aree di rischio obbligatorie individuate dalla L. 190/2012 e dal P.N.A.;
- (ii) aree di rischio generali;
- (iii) aree di rischio specifiche della Società, tenuto conto delle attività svolte dalla stessa; tale analisi è stata effettuata utilizzando l'identificazione delle attività sensibili compiuta nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

Il tutto è rappresentato nella "VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001".

4.11 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI

Come evidenziato nelle Linee Guida Confindustria, il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie

o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il passaggio ad una compliance integrata permette di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assesment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance.

Nell'ottica di avere un approccio integrato il Consiglio di Amministrazione approva il programma biennale degli audit aziendali inerenti i rischi di processo, dell'organizzazione, rischi 231, rischi 190, rischi informatici e rischi privacy. Si è ritenuto opportuno per una maggiore efficienza di tali verifiche programmare ed eseguire in maniera congiunta e coordinata tali audit predisponendo un programma di audit aziendale che prendesse in considerazione i rischi di processo, dell'organizzazione, rischi 231, rischi 190, rischi informatici e rischi privacy per il biennio.

Obiettivo fondamentale del programma è quello di rendere il sistema di analisi, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali e delle azioni di miglioramento/presidi un modello integrato e armonizzato tra le funzioni aziendali attraverso l'utilizzo di moduli condivisi.

4.12 LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per "*mappatura dei processi*" si intende la complessa attività con cui, nell'ambito della Società, si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e della/e area/aree societaria/e responsabile/i di ciascuna fase.

La **mappatura dei processi** è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e dei reati. Secondo le indicazioni del P.N.A., la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente.

Di seguito si riportano le aree individuate:

AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

<u>AREA D)</u>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<u>AREA E)</u>	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali
<u>AREA F)</u>	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)
<u>AREA G)</u>	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso
<u>AREA H)</u>	Affari legali e contenzioso
<u>AREA I)</u>	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<u>AREA J)</u>	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione
<u>AREA K)</u>	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
<u>AREA L)</u>	Reati contro il patrimonio culturale
<u>AREA M)</u>	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche
<u>AREA N)</u>	Gestione pratiche di risarcimento danni
<u>AREA O)</u>	Gestione sistema informatico
<u>AREA P)</u>	Reati ambientali
<u>AREA Q)</u>	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08
<u>AREA R)</u>	Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni. Stazione Appaltante qualificata

MAPPATURA DEI PROCESSI

Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, si è proceduto ad individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo o il reato: in tal modo si è ottenuta una tipizzazione dei rischi.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia integrata di valutazione del rischio è sviluppata considerando le peculiarità metodologiche e normative dei due framework ex D. Lgs. 231/01 ed ex L. 190/2012/PNA ed ha come obiettivo la definizione di una matrice di valutazione «complessiva» dei rischi, pur tenendo in considerazione le differenze intrinseche tra i due ambiti (ad esempio criterio di beneficio o vantaggio dell'Ente proprio del solo D. Lgs. 231, rispetto alla ratio di «danno per l'amministrazione» propria della L. 190). L'oggetto di valutazione è il rischio-reato «inerente», ossia il rischio concettuale e teorico che un comportamento illecito possa trovare realizzazione nell'ambito dei diversi processi e attività aziendali, al netto dei sistemi di controllo vigenti.

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione**.

- L'identificazione del rischio o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi; nel Piano sono state prese a riferimento le singole attività del processo.

- Si è dunque passati all'identificazione degli eventi rischiosi tramite l'analisi delle risultanze dell'esame del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, lo studio di documenti e di banche dati, le interviste/incontri con il personale e i responsabili delle Aree /Unità Organizzative, le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal R.P.C.T., lo studio di società con struttura simile a quella di Brescia Infrastrutture. Gli eventi rischiosi così individuati sono stati opportunamente formalizzati e documentati nel P.T.P.C.T. tramite un catalogo dei rischi dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi di questi fattori ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

I fattori abilitanti ovvero i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti, fatti di corruzione o reati presi in considerazione da Brescia Infrastrutture sono:

- a) discrezionalità;
- b) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- c) scarsa responsabilizzazione interna;
- d) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- e) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- f) mancanza di trasparenza;
- g) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- h) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Infine, si è effettuata l'analisi del livello di esposizione del rischio, adottando un criterio generale di "prudenza" e scegliendo un approccio valutativo di tipo qualitativo che è stato tradotto operativamente in un elenco di indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo.

Gli indicatori di stima ritenuti applicabili alla realtà di Brescia Infrastrutture sono:

- ✓ interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;
- ✓ livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;
- ✓ informatizzazione del processo: al fine di consentire la tracciabilità, la rintracciabilità delle operazioni con identificazione dei profili di responsabilità;

Ponderazione del rischio: obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento.

Il trattamento del rischio consiste nel selezionare, implementare e programmare idonee

misure atte a prevenire, ridurre o comunque modificare il profilo di rischio anche attraverso la diminuzione della relativa probabilità e/o delle relative conseguenze.

L'individuazione di tali indicatori fa riferimento ai risk indicator individuati nel PNA 2019 oltre che ad una elaborazione interna.

Per tale analisi si è preso spunto dall'indagine svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", finanziata dall'omonimo Spin-off universitario G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l. che aveva esposto i risultati, aventi ad oggetto un campione di società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, condotta dal Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica nell'azione pubblica e nell'attività di impresa" – G.R.A.L.E.

Nel corso del 2020, nella revisione della modalità di valutazione si è preso a riferimento le Linee Guida dell'ANCI del 20.11.2019 che hanno approfondito nell'Allegato 1 la metodologia per la gestione dei rischi introdotta nel PNA 2019.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo dell'approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Tuttavia, come suggerito nelle Linee Guida, le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Ci si è quindi rifatti alla metodologia di valutazione del rischio proposta dall'ANCI che si basa, inoltre, sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle "Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.

Ai fini della valutazione del rischio, in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto. La **probabilità** consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'**impatto** valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

La valutazione delle variabili individuate è stata effettuata mediante una misurazione del valore delle stesse secondo una scala di misura uniforme articolata in Alto – Medio – Basso; il livello di rischio di ciascuna variabile è stato definito mediante l'articolazione su sei livelli, secondo un ranking di valutazione da 1 a 5: rischio alto, medio alto, medio, medio basso, basso e minimo. Al fine di integrare la valutazione del rischio con i reati ex d.lgs 231/01 si è proceduto, quindi, con l'inserimento, per ciascun processo, dell'impatto sanzionatorio, costituito dalla media delle sanzioni interdittive e pecuniarie massime relative ad ogni famiglia di reato prevista nel citato decreto e applicabili a Brescia Infrastrutture, il tutto come meglio illustrato nell'allegata tabella "valutazione qualitativa rischio".

Tabella Impatto:

IMPATTO			
N.	VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Impatto sull'immagine della Società misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	Un articolo e/o servizio negli ultimi 6 mesi riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		MEDIO	Un articolo e/o servizio nell'ultimo anno riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		BASSO	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dalla Società.	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Società in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.
		MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Società sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		BASSO	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Società.	ALTO	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti della Società
		MEDIO	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della Società o risorse esterne
		BASSO	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit, organismo di vigilanza, R.P.C.T.) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società molto rilevanti
		MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società sostenibili
		BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società trascurabili o nulli

Tabella Probabilità:

PROBABILITA'			
N.	VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite.	ALTO	Ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
		MEDIO	Apprezzabile discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
		BASSO	Modesta discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle Aree/U.O. che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative
		MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore
		BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Segnalazioni o verifiche puntuali poste in essere dall'R.P.C.T. o dall'O.D.V. Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.	ALTO	Vi sono state segnalazioni o verifiche nell'ultimo anno da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		MEDIO	Vi sono state segnalazioni o verifiche negli ultimi tre anni da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		BASSO	Non vi sono state segnalazioni o verifiche negli ultimi tre anni da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		MEDIO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		MEDIO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, aventi ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione, mala gestio.	ALTO	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di mala gestio pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni	ALTO	Presenza di gravi rilievi
		MEDIO	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		BASSO	Nessun rilievo o rilievi di natura formale
9	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	ALTO	E' occorso uno o più eventi "corruttivi" negli ultimi 1/3 anni
		MEDIO	E' occorso uno o più eventi "corruttivi" negli ultimi 4/8 anni
		BASSO	Non si sono verificati eventi "corruttivi"

Tabella sanzioni 231/01

SANZIONI 231/01			
REATO	FAMIGLIA REATI	VALORE	RISCHIO
ART. 24	reati contro la pubblica amministrazione	3,5	MEDIO
ART. 24 bis	reati informatici	3,7	MEDIO
ART. 24 ter	reati di criminalità organizzata	4,5	MEDIO-ALTO
ART. 25	reati contro la pubblica amministrazione	3	MEDIO
ART. 25 ter	reati societari	2,1	MEDIO-BASSO
ART. 25 quinquies	delitti contro la personalità individuale	4,5	MEDIO-ALTO
ART. 25 septies	reati violazione norme sicurezza	3,9	MEDIO
ART. 25 octies	reati riciclaggio	4,7	MEDIO-ALTO
ART. 25 octies 1	delitti in materia di strumenti diversi dai contanti	4,2	MEDIO-ALTO
ART. 25 nonies	reati violazione diritto d'autore	3,7	MEDIO
ART. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci	2	BASSO
ART. 25 undecies	reati ambientali	2,2	MEDIO-BASSO
ART. 25 duodecies	reati impiego cittadini soggiorno irregolare	1	BASSO
ART. 25 terdecies	razzismo e xenofobia	4	MEDIO
ART. 25 -quiquiesdecies	reati tributari	3,2	MEDIO
ART. 25 -septiesdecies	delitti contro il patrimonio culturale	3,2	MEDIO
ART. 25- duodevicies	reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	5	ALTO

Matrice calcolo rischio:

Min		Livello di rischio		Max
0	<	MINIMO	<=	1
1	<	BASSO	<=	2
2	<	MEDIO-BASSO	<=	3
3	<	MEDIO	<=	4
4	<	MEDIO-ALTO	<	5
5	<=	ALTO		

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione **in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo**.

Nell'allegato documento "parte speciale 231- Aree a rischio" è stato quindi valutato il rischio potenziale in assenza di presidi e quello accettabile individuato dopo l'applicazione delle misure specifiche di prevenzione dell'evento rischioso. La soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società dopo l'applicazione delle misure specifiche, è "Rischio Basso".

La Società ha quindi proceduto alla valorizzazione dei presidi inseriti per mitigare il rischio potenziale.

Prendendo spunto dalle categorie di misure di prevenzione identificate da ANAC è stato valutato il livello di controllo utilizzando la medesima misurazione del valore di rischio ovvero secondo una scala di misura uniforme articolata in Alto – Medio – Basso; il livello di controllo è stato definito mediante l'articolazione su sei livelli, secondo un ranking di valutazione da 1 a 5: controllo alto, medio alto, medio, medio basso, basso e minimo.

È stato poi indicato un peso per ogni singolo presidio. Il rischio accettabile risulta essere la differenza tra valutazione del rischio potenziale (calcolato sommando i valori di impatto + probabilità +sanzionabilità) al netto della somma delle misure specifiche individuate.

Tabella misure di controllo:

Come anticipato le misure sono state suddivise in misure generali e misure specifiche.

Di seguito si riporta l'elenco delle misure.

MISURE GENERALI				
N.	MISURE		PESO	DESCRIZIONE
1	Misure di trasparenza	A	0,25	pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
2	Misure di formazione	A	0,25	attività di formazione OBBLIGATORIA sulle tematiche legate alla prevenzione della corruzione, trasparenza e Modello organizzativo 231.
3	Misure di Rotazione	A	0,25	Rotazione straordinaria
4	Misure di disciplina del conflitto di interessi	A	0,25	dichiarazioni pantouflage
		B	0,25	dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità
		C	0,25	dichiarazioni conflitto di interesse
5	Misure di segnalazione e protezione	A	0,25	Whistleblowing
6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	A	0,1	Codice Etico e di comportamento

All'interno del catalogo delle misure specifiche sono state aggiunte nel corso del riesame del 2024 le seguenti misure:

- sottoscrizione dei patti di integrità;
- predisposizione del Piano Qualità della Commessa;
- razionalizzazione dei processi, utilizzo di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme procedimenti assimilabili.

MISURE SPECIFICHE				
N.	MISURE		PESO	DESCRIZIONE
1	Misure di Trasparenza	A	0,1	verbalizzazioni con sottoscrizione del verbale da parte dei presenti
2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	A	0,1	Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG / PATTI DI INTEGRITA'
3	Misure di Regolamentazione	A	0,5	Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
		B	0,25	piano finanziario / piano del fabbisogno /PQC
4	Misure di Controllo	A	0,25	controlli a campione - flussi ODV
		B	0,5	Audit
		C	0,25	due diligence - verifica dei requisiti ex D.LGS 36/2023
		D	0,1	breafing
		E	0,25	Controllo da parte di più soggetti
5	Misure di Rotazione	A	0,5	Segregazione dei processi
6	Misure di Semplificazione	A	0,25	utilizzo sw gestione dati e processi
		B	0,25	razionalizzazione dei processi - utilizzo di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme procedimenti assimilabili

Matrice calcolo dei livelli di valutazione dei controlli esistenti

Min		Livello di controllo		Max
0	<	MINIMO	<=	1
1	<	BASSO	<=	2
2	<	MEDIO-BASSO	<=	3
3	<	MEDIO	<=	4
4	<	MEDIO-ALTO	<	5
5	<=	ALTO		

4.13 REVISIONE

Il Modello viene revisionato ogni anno in concomitanza con l'aggiornamento del P.T.P.C: previsto dalla L. 190 e inoltre è aggiornato tempestivamente:

- nel caso di interventi normativi;
- all'approvazione di nuove misure e regolamenti aziendali;
- a seguito di segnalazioni di anomalie o di eventi corruttivi da parte dell'O.d.V. o dell'R.P.C.T o da parte di controlli di autorità esterne.

4.14 MONITORAGGIO

Il Monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei rischi viene svolto annualmente dal R.P.C.T., dall'ufficio di supporto all'R.P.C.T. e dall'U.O. Qualità e Internal Audit che, sulla base delle risultanze dell'indagine, propone, se del caso, ulteriori misure specifiche di presidio.

In tal modo si verifica lo stato di attuazione e l'idoneità delle misure, oltre al complessivo

funzionamento del sistema di gestione del rischio.

L'attività svolta è tesa a sempre meglio integrare le normative applicabili alla Società al fine di presidiare meglio i processi ed evitare la duplicazione dei monitoraggi.

4.15 RIESAME

Annualmente l'R.P.C.T. unitamente ai Responsabili delle U.O./Aree riesamina ogni processo, subprocesso, evento rischioso mappato al fine di aggiornare se del caso la valutazione del rischio, verificare se vi è la necessità di mappare nuovi eventi rischiosi o prevedere nuovi presidi. Con il PNA 2022 è stata prevista la possibilità per le società con meno di 50 dipendenti di aggiornare la mappatura con frequenza triennale, fatto salvo l'aggiornamento dei reati previsti dalla 231.

A seguito di tali analisi possono essere quindi programmate delle azioni migliorative che vengono riportate nella mappatura dei rischi nella sezione "azioni di miglioramento" con l'indicazione dei Responsabili della misura e dei tempi di adozione della stessa.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme dalla legge, dalle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dalle previsioni del Modello, realizzato nell'interesse o nel vantaggio della stessa e compiuto da soggetti incardinati nella struttura aziendale o da soggetti legati ad essa in virtù di un vincolo di collaborazione.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, nel regolamento disciplinare e delle norme aziendali (Codice etico, P.T.P.C. e Regolamenti, Sistema di gestione della qualità ISO 9001-2015) richiamati dal Modello. Inoltre, la procedura disciplinare verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il sistema disciplinare viene portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante affissione dello stesso nei locali della Società, con ogni conseguente effetto di legge.

5.2 DESTINATARI

In particolare, il Sistema Sanzionatorio, nei limiti e in base ai requisiti in esso stabiliti, è rivolto a:

1. Prestatori di lavoro subordinato (impiegati, quadri, dirigenti);
2. Organi Sociali e loro componenti (C.d.A.; Collegio Sindacale; OdV);
3. Soggetti esterni quali Consulenti (Società di consulenza, Avvocati); Collaboratori (lavoratori parasubordinati, agenti, stagisti); Fornitori; altri Soggetti Terzi che abbiano con la Società rapporti contrattuali (ad es. società interinali).

Per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all'altrui direzione e, in particolare, i dipendenti, lavoratori subordinati, della Società, si richiama il sistema disciplinare regolato dal R.D. n. 148/31 All. A, artt. 37 e ss., normativa di riferimento per il sistema sanzionatorio del CCNL autoferrotranvieri¹.

¹ L'art. 12-quinquies del D.L. 50/2017 afferma: *Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.* Il decreto-legge è stato convertito in Legge il 21 giugno 2017, in attesa di un aggiornamento normativo e per evitare una lacuna, viene ritenuto valido il Titolo VI del R. D. 148/31 ai fini del sistema disciplinare del presente Modello.

Per quanto riguarda i soggetti esterni, nelle determine di affidamento di incarichi a collaboratori esterni è presente una clausola contrattuale che prevede la risoluzione del rapporto qualora l'affidatario non rispetti le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 e ss. mm. ii. e non dichiari di essere stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.lgs. Inoltre, l'affidatario deve astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reati previste dal Decreto 231 a prescindere dal loro effettivo verificarsi in concreto.

La realizzazione da parte dell'affidatario di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In aggiunta al diritto di risolvere il contratto, la Società ha altresì il diritto di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Sono altresì soggetti al sistema sanzionatorio i **dirigenti, gli amministratori ed i sindaci**.

5.3 CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI

Nell'irrogare le sanzioni si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado di esigenze da soddisfare nel caso concreto.

In particolare, si dovrà tenere conto di:

- a) volontarietà o involontarietà del comportamento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato alla Società;
- d) entità del danno creato alla Società;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

5.4 IL TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO

Per fatti ed atti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è il Datore di Lavoro al quale spetta determinare l'entità della sanzione sulla base di quanto stabilito dai rispettivi CCNL.

Si precisa che per Datore di Lavoro si intende il Presidente della società, salvo l'emissione di esplicite deleghe conferite a favore di determinati soggetti, nel limite di quanto delegato. Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del Datore di Lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione dello stesso, senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

Parimenti, all'Organismo di Vigilanza dovrà essere data comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante monitoraggio, verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Datore di Lavoro, con la partecipazione delle funzioni di volta in volta interessate.

5.5 VIOLAZIONE DEL MODELLO

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:
 - espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
- la violazione di norme aziendali richiamate nel Modello;
- la violazione delle disposizioni del vigente P.T.P.C;
- la mancata attuazione degli obblighi relativi alla trasparenza ex d.lgs. 33/2013
- la violazione delle misure di tutela del segnalante, previste dal Modello e dalla relativa procedura;
- la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento disciplinare;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la propria autonoma attività ispettiva ovvero dietro segnalazione proveniente da soggetti terzi interni o esterni (anche mediante *whistleblowing*), verifica se si sono verificate violazioni del Modello e la fondatezza delle segnalazioni. Successivamente l'Organismo segnalerà l'infrazione all'organo competente per l'irrogazione della sanzione.

Nell'irrogazione di ogni sanzione disciplinare è necessario garantire al soggetto la possibilità di presentare delle proprie difese, secondo il principio di contraddittorio.

Bisogna tenere conto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (ed es. recidiva) la gravità e l'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; il concorso nella violazione da parte di più lavoratori; il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell'ambito del periodo previsto contrattualmente.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio. Inoltre, vengono rispettate le norme del codice civile in materia di mansioni, sanzioni disciplinari e recesso.

Le sanzioni previste sono:

- a) rimprovero verbale, applicabile al dipendente a fronte di una lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, ovvero violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato rispetto alle prescrizioni previste dal Modello.
- b) Rimprovero scritto, applicabile al dipendente a fronte di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave; negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello; in generale, le mancanze punibili con il biasimo inflitto verbalmente quando le stesse, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza.
- c) Multa, sino al valore equivalente alle quattro ore della retribuzione base e sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni sono applicabili al dipendente in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva; reiterazione per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il biasimo inflitto per iscritto; infrazioni, commesse con colpa, che abbiano rilevanza anche esterna alla struttura e organizzazione aziendale; in generale, in presenza di mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza.
- d) Licenziamento con preavviso e con indennità, applicabile al dipendente a fronte di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto; in particolare, la sanzione si applica nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente (solo per la famiglia di reati sulla sicurezza e salute sul lavoro), compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

- e) Licenziamento senza preavviso e con indennità è applicabile al dipendente che adotti un comportamento consapevolmente in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione neanche provvisoria.

Il mancato rispetto e/o la violazione del Modello organizzativo, del codice etico e delle procedure aziendali ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL di riferimento vigente.

Nell'irrogazione delle sanzioni sarà rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti la gravità del comportamento. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, delle procedure interne e del Codice etico, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello. Inoltre, può essere disposta la revoca di procure e deleghe;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il contratto non prevede sanzioni specifiche per i Dirigenti è l'Organo Amministrativo o, in caso di conflitto d'interesse e nelle ipotesi più gravi, l'Assemblea, ad assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

L'irrogazione della sanzione è di competenza dell'Organo Amministrativo o, nei casi sopra descritti, dell'Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza deve dare immediata comunicazione della violazione al C.d.A., o all'Assemblea in caso di conflitto di interessi. L'organo competente assumerà in contraddittorio con l'interessato quanto contestato e nell'eventualità in cui riscontri la violazione procederà con l'irrogazione della sanzione più opportuna, rispettando i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Nei casi più gravi, qualora la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la società. Il C.d.A. può revocare la carica al soggetto.

5.8 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di un membro dell'Organo amministrativo, di un membro del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e l'assemblea dei soci. Quest'ultima provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. In caso di inadempimenti rilevanti, viene meno il rapporto fiduciario tra soggetti apicali e soci e la sanzione consisterà nella revoca dall'incarico.

5.9 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, LAVORATORI PARASUBORDINATI, CONSULENTI E TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale di lavoro, in violazione delle previsioni del Codice Etico e delle procedure interne, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. L'irrogazione della sanzione è di competenza dell'Organo Amministrativo.

5.10 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema sanzionatorio sono apportate a mezzo delibera adottata dal C.d.A.

CAPITOLO 6

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1 FORMAZIONE

Il contenuto del D. Lgs 231/01 e del Modello di Organizzazione Gestione e controllo costituisce oggetto di formazione per tutti i nuovi assunti.

Attraverso la pianificazione di riunioni informative, corsi di formazione e seminari sono resi consapevoli tutti i dipendenti sia dei contenuti del Modello che dei rischi specifici legati alla loro attività.

L'evidenza dello svolgimento delle attività formative specifiche si evince dalle schede personali dei dipendenti e dai verbali di formazione in caso questa sia svolta *in house*.

In fase di prima adozione e di modifiche al modello è prevista, pianificata e svolta formazione per tutti i livelli dell'organizzazione.

Nel caso di impiego di lavoratori interinali, stagisti e tirocinanti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione illustra le regole specifiche relative all'applicazione del Modello documentando nei verbali di riunione tale tipo di attività.

La formazione relativa al D.lgs. 231/01 e al Modello Organizzativo è pianificata e strutturata unitamente alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso l'approvazione annuale del Piano di formazione.

6.2 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE INTERNA

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente degli organi sociali.

La parte generale del Modello è pubblicata nella "*Sezione Trasparenza*" del sito web. La versione completa del modello è pubblicata sulla rete intranet aziendale ed è disponibile copia cartacea del documento laddove non sia possibile l'accesso al sistema informativo.

6.3 COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO

Il Modello Organizzativo è portato a conoscenza verso l'esterno, in particolare di tutti coloro con il quale la Società intrattiene relazioni commerciali e finanziarie, attraverso la sua pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

La Società valuterà altresì le opportune ed ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al mercato.